PENSIONI ALLE FAMIGLIE DEI CADUTI PER LA CAUSA NAZIONALE DAL 23 LUGLIO 1919 AL 1° NOVEMBRE 1922, ED AI MUTILATI PER LA STESSA CAUSA NELLO STESSO PERIODO

Art. 1

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS.LUOGOTENENZIALE 3 AGOSTO 1944, N. 165

(6)

Versione in vigore dal 6 agosto 1944, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale dal 23 luglio 1919 al 1° novembre 1922, ed ai mutilati per la stessa causa nello stesso periodo
Estremi	Legge 24 dicembre 1925, n. 2275
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1925

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(6) Il D.Lgs. Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "A favore dei pensionati che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1. della citata, legge 24 dicembre 1925, n. 2275, abbiano optato per il trattamento di pensione stabilito dall'articolo stesso, e' fatto salvo il diritto di richiedere la liquidazione della pensione normale spettante per i servizi resi allo Stato o ad enti pubblici".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pensioni-alle-famiglie-dei-caduti-per-la-causa-nazionale-dal-23/art-1-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-luogotenenziale-3-agosto-1944-n-165/versione/7

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it